

DETERMINA N. 44 DEL 30-04-2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PIAZZA GRANDE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL'EMARGINAZIONE SOCIALE CIG Z3114AFD8D

IL DIRETTORE

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 3 del 24/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2013/2015, del bilancio pluriennale di previsione 2013/2015 e del bilancio annuale economico preventivo 2013";
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 5 del 18/11/2013 avente ad oggetto la "Costituzione del Comune di Valsamoggia: approvazione modifiche alla Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Crespellano, Savigno, Bazzano, Monte San Pietro, Monteveglio, Castello Di Serravalle, per la partecipazione in qualità di Enti consorziati all'Azienda Speciale di tipo consortile e allo Statuto della stessa" ed il conseguente atto integrativo della convenzione tra i Comuni a regolamentazione della loro partecipazione all'Azienda Speciale, repertoriato al n. 12096 in data 19/12/2013;
- la Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 1 del 27/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture";

Richiamata inoltre la Delibera n. 9 del 31/10/2014 con cui il Consiglio di Amministrazione conferisce l'incarico di Direttore Pro tempore a Michele Peri;

Considerato che:

- ASC Insieme realizza una serie di interventi in relazione alle emergenze abitative o comunque a situazioni di disagio abitativo sia attraverso contributi economici alle famiglie sia attraverso altri progetti di supporto nella ricerca di alloggi sia aderendo al Protocollo Provinciale Sfratti e in questa logica vuole sperimentare una nuova modalità di intervento per far fronte ai problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;
- In tale ottica nell'ultimo anno ha sperimentato in collaborazione con l'Associazione Amici di Piazza Grande un progetto di sperimento alloggi per pronta emergenza abitativa a cui si affiancava un servizio educativo di supporto ai soggetti in carico e verifica dei risultati;
- Il progetto avviato in fase iniziale con un numero limitato di interventi è cresciuto nell'anno ed ha ottenuto importanti risultati sia dal punto di vista assistenziale che sotto il profilo del risparmio economico offrendo soluzioni abitative adeguate e più economiche in sostituzione di inserimenti in strutture molto onerose;

Considerato inoltre che l'Azienda ha presentato un progetto in materia di emergenza abitativa alla Fondazione del Monte denominato "Albergo Diffuso" che prevede un'attività di gestione delle problematiche di emergenza abitativa in modo integrato e a tal fine è previsto un intervento educativo specifico, in affiancamento ad una assistente sociale, finalizzati al supporto ed assistenza degli utenti inseriti negli alloggi in uso o disponibilità dell'Azienda;

Valutato che:

- il volume degli interventi educativi a supporto dell'insieme delle attività e progetti in materia di emergenza abitativa al momento attivi e l'attività in previsione per la realizzazione del progetto "Albergo Diffuso" e per l'avvio di nuove attività di sostegno alla pronta emergenza abitativa necessita di una gestione specialistica e unitaria da parte di un soggetto qualificato in materia di disagio adulto;
- attualmente l'Azienda non ha in dotazione personale adeguato per tali funzioni educative;
- non sono rinvenibili tali competenza ed esperienze specifiche in altri soggetti che attualmente collaborino o abbiano in essere contratti con l'azienda;
- il fabbisogno per la gestione delle attività già in corso e con l'implementazione del progetto Albergo Diffuso può essere quantificato in 2 operatori a tempo pieno ed al momento si prevede una fase sperimentale fino a dicembre 2015;
- l'attività è specialistica e sperimentale e l'importo presunto è al di sotto di 40.000 euro e quindi a norma del Regolamento delle forniture in economia è possibile rivolgersi a soggetti specializzati senza previa indizione di gara;
- la Cooperativa Piazza Grande, cooperativa sociale di tipo B con inserimento di soci svantaggiati nell'ambito del disagio adulto, è disponibile ed ha una competenza specialistica nel settore del disagio adulto e delle problematiche di emergenza abitativa ed ha proposto di assumere in toto la gestione del servizio educativo con 2 educatori qualificati, con un minimo di interventi garantito e una disponibilità ad aumentare gli interventi senza costi aggiuntivi, a fronte di un importo mensile onnicomprensivo pari a 3.150 euro IVA esclusa per un totale per l'anno 2015 pari a euro 18.900 iva esclusa;
- che la forma di collaborazione proposta dalla cooperativa Piazza Grande è economicamente congrua e vantaggiosa permettendo una previsione esatta dei costi a fronte di un aumento certo dei casi di presa in carico ed una gestione dell'insieme degli interventi anche con supervisione e verifica da parte di coordinatori della cooperativa;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- di affidare alla cooperativa La Strada di Piazza Grande con sede in via Corazza 7/7 Bologna P.Iva 01797101209. il servizio educativo specialistico di supporto alla pronta emergenza abitativa e di prevenzione e contrasto all'emarginazione sociale per il periodo giugno dicembre 2015 per un importo complessivo pari a euro 18.900 IVA esclusa;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegata bozza di contratto che disciplina esattamente gli impegni e le caratteristiche del servizio;
- di dare atto che il CIG acquisito, relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. Z3114AFD8D

Casalecchio di Reno, 30 aprile 2015


Il Direttore
Michele Peri
Azienda consorziale Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Sabboglia

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA PIAZZA GRANDE DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA PRONTA EMERGENZA ABITATIVA E DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALL’EMARGINAZIONE SOCIALE

TRA

ASC INSIEME (di seguito denominato Ente Pubblico), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) – Via Cimarosa, 5/2C.F. (Partita Iva n. 02985591201), rappresentato dalla Dr.ssa Elisabetta Scoccati nata a Bologna il 24.12.1966, in qualità di Direttrice di ASC InSieme

E

La cooperativa sociale LA STRADA DI PIAZZA GRANDE con sede legale in Via Corazza 7/7 Bologna P. Iva 01797101209 rappresentata dal Sig. Alessandro Tortelli nato a Brescia il 20.8.1979 in qualità di rappresentante legale

Premesso che:

- la domanda sociale di abitazioni è in questi anni è aumentata, anche per conseguenza della crisi economica, che ha ampliato il segmento sociale storicamente più debole a famiglie della classe media;
- questa condizione emergenziale è testimoniata da diversi indicatori: gli sfratti emessi tra il 2001 e il 2011 nella Provincia di Bologna sono passati da 779 a 1.413 (+81,3%) e gli sfratti per morosità sono passati da 490 del 2001 a 1.258 del 2011 (+157%); le domande valide presenti nelle graduatorie per l’ERP dei comuni bolognesi sono circa 15.000, delle quali l’80% è concentrata nei comuni ad Alta Tensione Abitativa;
- le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato alle politiche abitative, destinate alle Regioni ed agli Enti locali, dirette a garantire il diritto alla casa, hanno subito negli ultimi anni una forte riduzione e sono destinate ad un esaurimento sostanziale nel corso di breve tempo.

Considerato che:

ASC InSieme realizza una serie di interventi in relazione alle emergenze abitative o comunque a situazioni di disagio abitativo sia attraverso contributi economici alle famiglie sia attraverso altri progetti di supporto nella ricerca di alloggi sia aderendo al Protocollo Provinciale Sfratti e in questa logica vuole sperimentare una nuova modalità di intervento per far fronte ai problemi dell'emarginazione e dell'esclusione sociale;

- La cooperativa ha quale finalità statutaria quella dell’accompagnamento all’integrazione sociale e lavorativa delle persone in grave disagio in un’ottica di mutuo aiuto ed è a tal fine dotata di idonea organizzazione aziendale ed ha acquisito negli ultimi 5 anni una competenza ed esperienza specialistica nel settore;
- l’Azienda ha presentato un progetto in materia di emergenza abitativa alla Fondazione del Monte denominato “Albergo Diffuso” che prevede un’attività di gestione delle problematiche di emergenza abitativa in modo integrato e a tal fine è previsto un intervento educativo specifico, in affiancamento ad una assistente sociale, finalizzati al supporto ed assistenza degli utenti inseriti negli alloggi in uso o disponibilità dell’Azienda;

In esecuzione della determinazione 44/2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di servizi educativi specialistici nei seguenti ambiti, a supporto dei Servizi sociali distrettuali gestiti da ASC InSieme:

- Pronta emergenza abitativa
- Prevenzione e contrasto all'emarginazione sociale.

Art. 2 - Durata della contratto

Il contratto ha validità fino al 31.12.2015. E' possibile un rinnovo con atto apposito.

Art. 3 - Destinatari

Il servizio potrà svolgersi su tutto il territorio della Provincia di Bologna a favore di cittadini residente nei 5 Comuni afferenti il Distretto Socio-Sanitario di Casalecchio di Reno che non possiedano autonome risorse per accedere al mercato privato e che necessitino pertanto del supporto dei Servizi sociali.

Tali persone/nuclei familiari saranno segnalate da un apposito gruppo di lavoro composto da professionisti/operatori di ASC, che costituirà il riferimento per la Cooperativa.

Art. 4 - Standard del servizio

La cooperativa si impegna a garantire i seguenti standard di servizio con personale adeguato secondo quanto previsto dall'art. 7 per un impegno di almeno 2 educatori a tempo pieno:

Prevenzione e contrasto alla emarginazione sociale:

- visita domiciliare periodica, con la frequenza prevista dal progetto individualizzato, finalizzata a sostenere le relazioni tra le persone inserite negli alloggi, nonché alla verifica del rispetto delle regole di civile convivenza;
- colloqui individuali periodici, con la frequenza prevista dal progetto individualizzato, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di autonomia previsti dal progetto medesimo.

Per le persone inserite nei progetti di emergenza abitativa ed espressamente indicati dall'equipe la cooperativa dovrà garantire:

➤ Coordinamento

- equipe sociale settimanale;
- equipe psicosociale ogni due settimane, con la supervisione dello psichiatra;
- equipe mensile con le assistenti sociali comunali responsabili del caso;

➤ Integrazione sociale;

- tutor percorso lavorativo;
- psicoterapia individuale;
- percorso di auto mutuo aiuto;

➤ Progettazione individualizzata;

- visita domiciliare da parte del proprio case manager a nuclei a rischio di perdita dell'alloggio segnalati dai servizi sociali territoriali, finalizzata alla elaborazione di un progetto condiviso con l'assistente sociale responsabile del caso.

Art. 5 - Rapporti tra ASC InSieme e Piazza Grande

La cooperativa riceverà periodicamente da ASC InSieme le richieste di intervento educativo in relazione ai progetti avviati. ASC InSieme nomina come coordinatore di riferimento per il presente progetto Antonella Gandolfi.

Art. 6 - Personale

La cooperativa garantirà le prestazioni richieste dalla presente convenzione mediante proprio personale educativo specializzato con esperienza almeno biennale nel settore.

La cooperativa nomina quale responsabile dello svolgimento dell'attività Alessandro Tortelli;

L'Associazione, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva ASC InSieme da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La cooperativa dovrà osservare relativamente al proprio personale, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

La cooperativa dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

I suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori e delle borse lavoro.

Il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

La cooperativa è tenuta, in ogni momento e a semplice richiesta di ASC InSieme, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato.

La cooperativa ha l'obbligo di fornire, a richiesta di ASC InSieme, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio;

La cooperativa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.

L'Associazione sarà sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi soci/personale impiegato, dei suoi mezzi o per imprudenza, venissero arrecati alle persone e/o alle cose sia di ASC InSieme sia di terzi durante il periodo di esecuzione della convenzione.

ASC InSieme si intende al riguardo sollevata da ogni responsabilità ed onere.

Art. 7 – Oneri economici

Per le attività indicate all'articolo 4 Asc InSieme prevede a favore della cooperativa un compenso mensile omnicomprensivo e non soggetto a conguagli o adeguamenti in caso di un aumento delle richieste di intervento pari a **Euro 3.150,00 iva esclusa**.

Art. 8 - Modalità di pagamento

La cooperativa procederà con fatturazione mensile secondo le normative di settore in vigore.

Art.9 - Subappalto, cessione contratto e cessione crediti

E' vietato alla cooperativa:

- subappaltare il servizio oggetto del presente contratto;
- cedere, in tutto o in parte, la fornitura oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni, salvo maggiori danni subiti.

E' ammessa la cessione del credito alle condizioni di cui all'art. 117 D. Lgs 163/2007.

Art. 10 – Contestazioni

ASC InSieme farà pervenire per iscritto alla cooperativa osservazioni ed eventuali contestazioni, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la cooperativa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la cooperativa sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nella presente convenzione.

La cooperativa non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

1. abbandono o sospensione del servizio o inadempienze contrattuali verso i proprietari degli alloggi, salvo che per causa di forza maggiore;
2. impiego di personale non dipendente o socio dell'impresa o borsa lavoro presso la cooperativa;
3. richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel corso del contratto;
4. applicazione di tre penalità nel corso del contratto;
5. inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
6. messa in liquidazione dell'Impresa, qualora l'ASC InSieme, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
7. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della cooperativa;
8. cessione del contratto;
9. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
10. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di ASC InSieme di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto la cooperativa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che ASC InSieme dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

ASC InSieme potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere.

Art. 12- Sicurezza del personale impiegato nelle attività

ASC InSieme si impegna:

- nei termini e modi prescritti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ad informare la cooperativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- a coordinare con la cooperativa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art 26 comma 3 D Lgs 81/2008;

La cooperativa ha l'obbligo di:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente appalto;

- coordinare con ASC InSieme gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- attenersi, in quanto datore di lavoro, alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008);
- fornire ad ASC InSieme tutte le informazioni e comunicazioni attestanti il regolare assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza ASC InSieme potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando la cooperativa non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio.

Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore della cooperativa, né a differimenti o proroghe contrattuali, darà invece diritto ad ASC InSieme di agire per rivalsa nei confronti della cooperativa medesima.

Art. 13 - Controversie

Per tutte le controversie tra ASC InSieme e la cooperativa che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto é competente esclusivamente il foro di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Domicilio

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la cooperativa dovrà eleggere domicilio legale presso la sede di ASC InSieme.

Art. 15 - Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2^a comma del DPR 26/4/1986 n. 131. Le eventuali spese di bollo e registrazione sono a carico della cooperativa.

Art. 16 – Tracciabilità. DURC. Privacy. Assicurazione.

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.
4. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

ASC InSieme
Michele Peri

Per la cooperativa La Strada di Piazza Grande
Alessandro Tortelli

Casalecchio di Reno, 30 aprile 2015

